# Annali di storia delle università italiane



### **INDICE**

- 7 Studi
- 9 Ferdinando Treggiari, L'Università degli Studi di Perugia
- 13 ATTILIO BARTOLI LANGELI, All'origine dello Studio: politica e cultura della città
- PAOLO NARDI, Le origini delle Università di Perugia e Siena: spunti per una comparazione
- 33 FERDINANDO TREGGIARI, «Doctoratus est dignitas»: la lezione di Bartolo
- 45 SIRIO MARIA POMANTE, Il sepolcro del giureconsulto Angelo Perigli: nuovi apporti per la storia della scultura del Quattrocento a Perugia
- 59 GIULIA RUINA, Il primo secolo dell'insegnamento medico a Perugia: maestro Antonio di Uguccio da Scarperia
- 75 CÉCILE CABY, Les discours *de laudibus theologie* de l'Augustin Ambrogio Massari pour le *Studium* de Pérouse
- 91 ALBERTO GROHMANN, L'impatto dell'università nella struttura urbana di Perugia
- 101 SIMONE BARTOLONI, I registri delle lauree
- DANIELE SINI-STEFANIA ZUCCHINI, Il finanziamento pubblico dello Studio perugino nella documentazione della Camera apostolica (secoli XV-XVI)
- 139 Anna Alberti, Fonti inedite di archivio per la storia dello *Studium Perusinum* (secc. XV-XVI)
- 151 Laura Teza, Glorie dinastiche e perugine nel *Iustitiae Sacellum* di Guglielmo Pontano
- 167 LAURA MARCONI, Gli studenti marchigiani nell'archivio del Collegio studentesco della Sapienza Nuova di Perugia
- 185 REGINA LUPI, L'Università di Perugia in età moderna: una dialettica tra Stato e corporazioni urbane
- MARIA ALESSANDRA PANZANELLI FRATONI, La Biblioteca antica dell'Università di Perugia, Sala del Dottorato e altre collezioni speciali. *Appendice a cura di* MONICA FIORE, Il Fondo Vanni
- 221 VITTOR IVO COMPARATO, Il diritto di natura a Perugia tra la Repubblica romana e l'Unità
- 243 Letizia Giovagnoni, Le scienze naturali: gli agronomi e l'università tra rivoluzione e Restaurazione
- 251 Manuel Vaquero Piñeiro, Da 'Libera' a 'Regia': aspetti patrimoniali dell'Università di Perugia (1862-1925)
- 269 Franco Bozzi, Scuola, università, circoli culturali nella costruzione dell'identità nazionale: il caso di Perugia
- 287 Enrico Menestò, Appunti di storia della storiografia dell'Università di Perugia
- 293 MARCO MENZENGHI, *Onomasticon*: una banca dati prosopografica per la storia dell'Università di Perugia

- 299 FONTI
- 301 Maria Rosa Di Simone, L'Unità d'Italia e l'insegnamento del diritto pubblico all'Università di Roma
- 313 Ilaria Maggiulli, «Li scolari per il più vivono, et vestono à guisa di soldati, con grande licenza...»: 1564, un episodio di violenza studentesca a Bologna
- 327 Maria Teresa Guerrini, L'Accademia degli Impazienti: un esperimento nella Bologna di fine Seicento
- 341 Andrea Ubrizsy Savoia, 500 anni fa iniziava l'insegnamento della Botanica s.l. all'Università 'La Sapienza' di Roma
- 355 Archivi, biblioteche, musei
- 357 Mattia Flamigni, La serie *Professori universitari epurati (1944-46)* presso l'Archivio Centrale dello Stato. Uno studio
- 363 SCHEDE E BIBLIOGRAFIA
- 365 150 anni di cultura politecnica da Milano a Lecco: architettura, industria, territorio, a cura di ADELE CARLA BURATTI-ORNELLA SELVAFOLTA, Milano, Politecnico di Milano - Il Sole 24 ore, 2013 (GIORGIO PEDROCCO), p. 365; La Babel etudiante: la Cité internationale universitaire de Paris (1920-1950), sous la direction de Dzovinar Kévonian et Guillaume Tronchet, preface de Ro-BER FRANK, mise en perspective de VICTOR KARADY, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013 (MARCO MARIGLIANO), p. 366; GIAN PAOLO BRIZZI, Rettori in camicia nera, studenti partigiani, Bologna, Bononia University Press, 2014 (MATTIA FLAMIGNI), p. 368; ALBERTO CADOPPI, Lo studio di Ranuccio. La rifondazione dell'Università di Parma nel 1600; con un inedito elenco di laureati dal 1527 al 1646, Parma, Grafiche Step, 2013 (GIAN PAOLO BRIZZI), p. 369; Carlo Pucci tra scienza e impegno civile, a cura di Alessandro Figà Talamanca-Luigi Pepe, Bologna, Unione Matematica Italiana, 2014 (MARIA TERESA BORGATO), p. 370; Dall'Università di Torino all'Italia unita: contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità, a cura di CLARA SILVIA ROE-RO, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2013 (FRANCESCA SOFIA), p. 371; ILEANA DEL BAGNO, Theatrum justitiae. Atti di un'accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento, Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2010 (MARIA TERESA GUERRINI), p. 372; ENRICO FLAIANI, L'Università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2012 (GIAN PAOLO BRIZZI), p. 372; LUCIANO GARGAN, Dante, la sua biblioteca e lo Studio di Bologna, Roma-Padova, Antenore, 2014 (MARCO VEGLIA), p. 373; Giovanni Poleni tra Venezia e Padova, a cura di PIERO DEL NE-GRO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2013 (ALESSANDRA FIOCCA), p. 374; Um-BERTO LA TORRACA, Lo studio del greco a Napoli nel Settecento, Napoli, Giannini, 2012 (CAMIL-LO NERI), p. 379; Lauree. Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella prima età moderna, a cura di Anna Esposito-Umberto Longo, Bologna, CLUEB, 2013 (Rafael Ramis-BARCELÓ), p. 381; PAOLO MAZZARELLO, L'erba della regina. Storia di un decotto miracoloso, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 (ARIANE DRÖSCHER), p. 382; La medicina veterinaria unitaria (1861-2011), editor Antonio Pugliese, Brescia, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2014 (Alba Veggetti), p. 383; La memoria dell'Università. Le fonti orali per la storia dell'Università degli studi di Trento (1962-1972), a cura di Giovanni Agostini-Andrea Giorgi-LEONARDO MINEO, Bologna, Il Mulino, 2014 (MATTIA FLAMIGNI), p. 385; ENZA PELLERITI, 'Italy in transition'. La vicenda degli Allied Military Professors negli Atenei siciliani fra emergenza e defascistizzazione, Acireale, Bonanno, 2013 (MATTIA FLAMIGNI), p. 385; PAOLO PRODI, Università dentro e fuori, Bologna, Il Mulino, 2013 (Sabino Cassese; Antonello Mattone; Marcello VERGA), p. 387; GIOVANNI SALI, Medicina veterinaria: una lunga storia. Idee, personaggi, eventi, illustrata da Renato Vermi, Brescia, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2013 (ALBA VEGGETTI), p. 392; Santi patroni e Università in Europa, a cura di PATRIZIA CASTELLI-RO-BERTO GRECI, Bologna, CLUEB, 2013 (RAFAEL RAMIS-BARCELÓ), p. 393; ANDRÉ WEIL, Ricordi di apprendistato. Vita di un matematico, trad. e cura di CLAUDIO BARTOCCI, Roma, Castelvecchi, 2013 (Luigi Pepe), p. 395.
- 399 Bibliografia corrente e retrospettiva
- 413 Notiziario
- 415 Convegni, seminari, incontri di studio
- 428 Attività e progetti
- 432 Riviste e notiziari di storia delle università

## L'Unità d'Italia e l'insegnamento del diritto pubblico all'Università di Roma<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> Questo lavoro fa parte della raccolta di studi in onore di Antonio D'Atena, in corso di stampa.
- <sup>2</sup> Sugli studi giuridici nell'Europa moderna cfr. HELMUT COING, L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'Ancien Régime, «Studi senesi», 82 (1970), p. 179 ss.; ID., Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm, in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, II, Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts, I, Wissenschaft, a cura di HELMUT COING, München, Beck, 1977, p. 3 ss.; Andrea Romano-Daniela Novarese, L'insegnamento del diritto da Alciato a Grozio, in Le Università dell'Europa, 6 voll., a cura di Gian Paolo Brizzi-Jacques Verger, Milano, Silvana Editoriale, 1990-1995, VI, Le scuole e i maestri. L'età moderna, p. 147 SS.; LAURENCE W. B. BROCKLISS, Curricula, in A History of the University in Europe, a cura di Walter Rüegg, II. Universities in early modern Europe (1500-1800), a cura di HILDE DE RID-DER-SYMOENS, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 565 ss., in particolare p. 599 ss.; Maria Rosa Di Simone, I curricula giuridici, in Le università napoleoniche. Uno spartiacque nella storia italiana ed europea dell'istruzione superiore. Atti del Convegno internazionale di studi, Padova-Bologna 13-15 settembre 2006, a cura di Piero Del Negro-Luigi PEPE, Bologna, Clueb, 2008, p. 145 ss.; Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), a cura di JAC-QUES KRYNEN-MICHAEL STOLLEIS. Frankfurt am Main, Klostermann, 2008.
- <sup>3</sup> Kiaus Luig, Institutionenlehrbücher des nationalen Rechts im 17. und 18. Jahrhundert, in Ius commune, III, a cura di Helmut Coing, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1970, p. 64 ss.; Coing, L'insegnamento, p. 187-188; Id., Die juristische Fakultät, p. 42 ss.; Merio Scattola, Von der Politik zum Naturrecht. Die Entwicklung des allgemeinen Staatsrechts aus der politica architectonica, in Science politique et droit public, p. 411 ss.; Karl Härter, Ius publicum und Reichsrecht in den juristischen Dissertationen mitteleuropäischer Universitäten der Frühen Neuzeit, ivi, p. 485 ss.
- <sup>4</sup> Alfred de Curzon, L'enseignement du droit

#### 1. I corsi pubblicistici in Europa tra Seicento e Ottocento

el piano di studi delle Facoltà giuridiche europee, il diritto pubblico cominciò ad acquisire rilievo durante il Seicento sviluppandosi progressivamente dal tronco comune del diritto romano e feudale fino a raggiungere una configurazione autonoma<sup>2</sup>. Il fenomeno si avviò nell'area germanica, dove nel 1634 fu istituita la prima cattedra di *Ius publicum* a Erfurt e negli anni seguenti la materia fu attivata progressivamente in varie altre sedi, come Tübingen, Ingolstadt, Frankfurt, Heidelberg, Halle, Göttingen. Tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo essa si era notevolmente diffusa nell'Europa settentrionale e la sua presenza, in forma indipendente o inserita in altri corsi, è da considerarsi un prodotto delle spinte innovatrici preilluministiche che miravano a modificare gli schemi didattici tradizionali centrati sul diritto privato. In connessione con questa tendenza, si moltiplicarono le pubblicazioni tedesche che affrontavano l'elaborazione di concetti generali, l'analisi delle strutture dell'Impero, la ricerca dei mezzi per migliorare l'efficienza degli apparati, l'individuazione dei diritti e doveri di principi e sudditi. Tali tematiche erano strettamente collegate allora sia allo studio della storia sia alle teorie giusnaturalistiche e rappresentavano un mezzo potente di rottura dei sistemi di educazione giuridica ereditati dal passato aprendo la via ad una visione critica degli assetti vigenti<sup>3</sup>.

In Francia, invece, i tentativi e i progetti di introdurre la disciplina all'università incontrarono insormontabili difficoltà e si arenarono dopo il fallimento del corso istituito a Besançon nel 1745. Il funzionamento dello Stato assoluto, del resto, si basava non tanto su meccanismi ben definiti e certi, quanto sulla volontà dei singoli sovrani, rendendo difficoltosa l'elaborazione teorica di un quadro coerente e organico, mentre l'approfondimento delle questioni relative ai rapporti tra governanti e governati poteva presentare risvolti delicati e problematici nel contesto politico dell'epoca. La convinzione che il diritto pubblico fosse adatto alla istruzione dei soli sovrani e dei loro ministri, ma contenesse nozioni inutili o addirittura pericolose per gli altri soggetti, fece sì che il suo studio si svolgesse al di fuori degli atenei e le trattazioni circolassero in ambienti ristretti<sup>4</sup>.

In Italia il *curriculum* legale restò a lungo ancorato al modello di origine medievale, anche se agli inizi del Settecento si fece strada la consapevolezza dei suoi limiti e l'esigenza di un rinnovamento. In particolare l'opportunità di fare spazio al *jus publicum* nella scienza giuridica fu sostenuta da Scipione Maffei nei pareri elaborati per l'Università di Pado-

français dans les universités de France aux XVIIe et XVIIIe siècles, «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», 43 (1919), p. 209 ss., 305 ss.; Jean Portemer, Recherches sur l'enseignement du droit public au XVIIIe siècle, «Revue historique de droit français et étranger», 37 (1959), p. 341 ss.; ROBERT VIL-LERS, L'enseignement du droit en France de Louis XIV à Bonaparte, in L'educazione giuridica, I, Modelli di Università e Progetti di riforma, Perugia, Libreria universitaria, 1975, p. 3 ss.; Christian Chêne, L'enseignement du droit français en Pays de droit écrit (1679-1793), Genève, Droz, 1982; André Tuilier, Histoire de l'Université de Paris et de la Sorbonne, Préface de Michele Gendreau-Massaloux, 2 voll., Paris, Labat, 1994, II, p. 39-40, 77 ss.

<sup>5</sup> SCIPIONE MAFFEI, Parere sul migliore ordinamento della regia Università di Torino alla S. M. Vittorio Amedeo II, Verona, A. Rossi, 1871; BIAGIO BRUGI, Un parere di Scipione Maffei intorno allo studio di Padova sui principi del Settecento. Edizione del testo originale con introduzione e note, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 49, II (1909-1910), p. 575 ss.; su questi tentativi e per un quadro generale della situazione italiana cfr. ITALO BIROCCHI, L'insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane nel XVIII secolo, in Science politique et droit public, p. 549 ss.


<sup>6</sup> ROMUALDO TRIFONE, L'Università degli studi di Napoli dalla fondazione ai giorni nostri, Napoli, Università di Napoli, 1954, p. 81 ss.; DARIO LUONGO, Il dibattito sulla riforma dell'Università di Napoli (1714-1733), in All'alba dell'Illuminismo. Cultura e pubblico Studio nella Napoli austriaca, a cura di DARIO LUONGO, Napoli, Consorzio editoriale Fridericiana-A. Guida, 1997, p. 7 ss.; BIROCCHI, L'insegnamento del diritto pubblico.

<sup>7</sup> Lodovico Antonio Muratori, Della pubbli-

ca felicità oggetto de' buoni principi, Lucca, s.n., 1749, cap. IV, Dell'educazione della gioventù per addestrarla a i pubblici Ministeri, p. 17 ss. 8 Su Pisa cfr. Danilo Marrara, Lo studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio, «Bollettino storico pisano», 52 (1983), p. 17 ss.; ID., Pompeo Neri e la cattedra pisana di "Diritto pubblico" nel XVIII secolo, «Rivista di storia del diritto italiano», 59 (1986), p. 173 ss.; Enrico Spagnesi, Il diritto, in Storia dell'Università di Pisa, I, 1, 1343-1737, a cura della Commissione Rettorale per la storia dell'Università di Pisa, Pisa, Pacini, 2000, p. 255-256. Su Pavia cfr. MARIA CARLA ZORZOLI, La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia (1535-1796), in Studi di storia del diritto, I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 366 ss., p. 394; BIROCCHI, L'insegnamento del diritto pubblico, p. 554 ss.

<sup>9</sup> Portemer, Recherches sur l'enseignement du droit public, p. 370-371.

<sup>10</sup> RAINER A. MÜLLER, Le scienze camerali nelle università tedesche, in Le Università dell'Europa, VI, p. 259 ss.



1. Ludovico Antonio Muratori (1672-1750).

va nel 1715 e per quella di Torino nel 1718<sup>5</sup> e da Celestino Galiani nel suo progetto di riforma dell'Università di Napoli del 1732<sup>6</sup>. Anche Ludovico Antonio Muratori rilevò che questa branca del sapere giuridico, ormai largamente coltivata nell'Europa settentrionale, era ancora trascurata e sottovalutata nella Penisola, ma a suo avviso essa doveva essere insegnata solo in particolari istituzioni educative destinate agli alti funzionari dello Stato, mentre non era adatta alla formazione degli studenti che intendevano intraprendere le carriere forensi<sup>7</sup>. In realtà i tempi non erano ancora maturi e il conservatorismo accademico e politico non creava un ambiente favorevole alle riforme sicché la prima cattedra, fondata a Pisa nel 1726 e affidata a Pompeo Neri, fu sospesa già nel 1729 per essere ripristinata nel 1738, e quella inaugurata a Pavia nel 1742 fu attribuita a Venanzio de Mays, che in realtà impartì a lungo un insegnamento tradizionale basato essenzialmente sul diritto naturale e romano<sup>8</sup>.

Nella seconda metà del secolo, l'Illuminismo dette impulso ad un decisivo sviluppo della materia. In Francia i numerosi progetti e richieste di corsi non approdarono ad esiti positivi negli atenei, ma Luigi XV nel 1773 istituì una cattedra nel *Collège de France* con l'intento di contrastare i principi eversivi circolanti nelle opere dei filosofi e favorire la fedeltà al sistema monarchico<sup>9</sup>. I Paesi tedeschi intensificarono decisamente la revisione degli studi giuridici con un ulteriore aumento degli insegnamenti riguardanti le istituzioni imperiali e con l'introduzione delle scienze camerali, nell'ambito delle quali trovava posto il diritto amministrativo<sup>10</sup>. Anche nei territori asburgici, fino ad allora dominati dalla tradizione scolastica e dalla egemonia gesuitica, la riforma teresiana del 1753 avviò una profonda trasformazione con il ridimensionamento degli insegnamenti romanistici e canonistici, la preminenza del diritto naturale, la valorizzazione della storia e della legislazione austriaca, la promozione del diritto


<sup>11</sup> HELMUT REINALTER, Le riforme universitarie in Austria al tempo di Maria Teresa, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa, a cura di Aldo De Mad-DALENA-ETTORE ROTELLI-GENNARO BARBARISI, 3 voll., Bologna, Il Mulino, 1982, III, p. 829 ss.; Maria Rosa Di Simone, Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento, Roma, Bulzoni, 1984, p. 59 ss.; Ulrike Aichhorn, Universitätsrechtsreformen im aufgeklärten Absolutismus. Theresianische und josephinische Reformen exemplarisch dargestellt an der Universität Wien, in Scientia iuris et historia. Festschrift für Peter Putzer zum 65. Geburtstag, a cura di Ulrike Aichorn-Alfred Rinnertha-LER, 2 voll., Egling an der Paar, Kovar, 2004, I, p. 13 ss.; Maria Rosa Di Simone, L'influenza di Christian Wolff sul giusnaturalismo dell'area asburgica e italiana, in Dal "De jure naturae et gentium" di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794. Atti del Convegno internazionale, Padova 25-26 ottobre 2001, a cura di Marta Ferronato, Padova, Cedam, 2005, p. 221 ss.

12 Su Pavia cfr. MARIA CARLA ZORZOLI, Le tesi legali all'Università di Pavia nell'età delle riforme 1772-1796, Milano, Editoriale Cisalpino-Goliardica, 1980; EAD., La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, p. 394 ss.; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia, in Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento, a cura di Maria Gigliola Di RENZO VILLATA, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1 ss.: Ead., Le droit public en Lombardie au XVIIIe siècle et l'Europe, in Science politique et droit public, p. 583 ss. Su Pisa cfr. MARRARA, Pompeo Neri, p. 191 ss.; ENRICO SPAGNESI, Il diritto, in Storia dell'Università di Pisa, II, 2, 1737-1861, Pisa, Pacini, 2000, p. 460 ss.; GIULIANO MARI-NI, Dal diritto naturale alla filosofia del diritto, ivi, p. 635 ss.; BIROCCHI, L'insegnamento del diritto pubblico, p. 566 ss.

<sup>13</sup> DE CURZON, L'enseignement du droit français, p. 336 ss.; PORTEMER, Recherches sur l'enseignement du droit public, p. 375 ss.

<sup>14</sup> Per un dettagliato quadro delle riforme napoleoniche e la relativa bibliografia cfr. RICCARDO FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano. Giuffrè, 2002, p. 26 ss.

<sup>15</sup> Su di lui cfr. CARLO GHISALBERTI, Pellegrino Rossi e il costituzionalismo della Monarchia di luglio, in Id., Stato e costituzione nel Risorgimento, Milano, Giuffrè, 1972, p. 165 ss.; Des libertés et des peines. Actes du Colloque Pellegrino Rossi organisé à Genève les 23 et 24 novembre 1979, Genève, Librairie de l'Université, 1980; Luigi Lacchè, Un italiano a Ginevra, alla ricerca della patria comune, Introduzione a Per la Patria comune. Rapporto della Commissione della Dieta ai ventidue Cantoni sul progetto d'Atto federale da essa delibe-



2. Pellegrino Rossi (1787-1848).

pubblico accorpato al feudale<sup>11</sup>. Questa impostazione influenzò le università delle province italiane gravitanti nell'orbita asburgica consentendo in particolare a Pavia e a Pisa lo sviluppo di corsi di diritto naturale e pubblico<sup>12</sup> ma, verso la fine del Settecento, anche in altre sedi – come Padova, Parma, Modena, Ferrara, Catania – queste materie trovarono finalmente accoglienza, sia pure spesso in forma sussidiaria rispetto ad altre ritenute più importanti.

La Rivoluzione francese segnò senza dubbio una svolta in quanto l'emanazione di costituzioni scritte conferiva al diritto pubblico un rilievo, una dimensione tecnica e una dignità prima del tutto sconosciuti, ponendo il problema di una nuova elaborazione scientifica e della sua trasmissione ai discenti. Tuttavia anche in questa circostanza l'attivazione della disciplina in Francia incontrò una certa difficoltà. L'Assemblea costituente stabilì con il decreto 14-26 settembre 1791 di aggiungere al piano di studi giuridici un insegnamento di Diritto costituzionale, ma la dissoluzione del sistema universitario operata tra il 1792 e il 1793 ostacolò la realizzazione di questa misura<sup>13</sup> e il nuovo sistema didattico istituito nel 1804 da Napoleone poneva al centro del curriculum la conoscenza approfondita del codice civile attribuendo al versante pubblicistico un ruolo secondario14. Solo nel 1834 fu fondata a Parigi una cattedra di Diritto costituzionale, alla quale fu chiamato il liberale Pellegrino Rossi, sostenitore convinto dell'autonomia e della rilevanza di questo settore nel contesto delle materie legali<sup>15</sup>. Tale corso rimase a lungo l'unica sede ufficiale di diffusione della disciplina anche se si sviluppò nel Paese una ricca fioritura di opere che, per la loro ampiezza e il prestigio degli

rato a Lucerna, Manduria-Roma, P. Lacaita, 1997; Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848). Atti della giornata di studio Macerata 20 novembre 1998, a cura di Luigi Lac-CHÈ, Milano, Giuffrè, 2001; Pellegrino Rossi: giurista, economista e uomo politico (1787-1948), a cura di Michele Finelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011; Luigi Lacchè, Pellegrino Rossi, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto (Enciclopedia Italiana. Appendice VIII). Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, p. 302 ss.; ID., Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) (d'ora in poi DBGI), diretto da ITALO BIROC-CHI [ET AL.], a cura di MARIA LUISA CARLINO [ET AL.], 2 v., Bologna, Il Mulino, 2013, II, p. 1741 ss.

<sup>16</sup> MARIO GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, «Archivio giuridico», 33 (1963), p. 3 ss.

<sup>17</sup> CARLO GHISALBERTI, Le costituzioni "giacobine" (1796-1799), Milano, Giuffrè, 1957, p. 190 ss.; MARIO GALIZIA, Diritto costituzionale (profili storici), in Enciclopedia del diritto, XII, Milano 1964, p. 962 ss.; ID., Profili storico-comparativi, p. 75 ss.; MARIA ROSA DI SIMONE, La Sapienza romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto, Roma, Ateneo, 1980, p. 233 ss.

<sup>18</sup> Giuseppe Compagnoni, Elementi di diritto costituzionale democratico o sia principi di giuspubblico universale, Venezia 1797 (ristampa a cura di Italo Mereu e Daniela Barbon, Bologna, Analisi, 1985). Su di lui cfr. ALBERTO Morelli, La prima cattedra di diritto costituzionale, «Archivio giuridico», 61 (1898), p. 63 ss.; Italo Mereu, Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d'Europa, Ferrara, De Salvia, 19722; GIUSEPPE GULLINO, voce Compagnoni, Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani (d'ora in poi DBI), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, 27 (1982), p. 654 ss.; Luca Mannori, Giuseppe Compagnoni costituzionalista rousseauviano. «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15 (1986), p. 621 ss.; ROBERTO ELLERO, Giuseppe Compagnoni e gli ultimi anni della Repubblica di Venezia, Roma, Jouvence, 1991; Giuseppe Compagnoni: un intellettuale tra giacobinismo e restaurazione, a cura di SANTE MEDRI, Bologna, Analisi, 1993; Cristian Veronesi, Giuseppe Compagnoni e il costituzionalismo rivoluzionario. «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25 (1995), p. 59 ss.; Luca Mannori, Compagnoni, Giuseppe, in DBGI, I, p. 565 ss. 19 Per una visione di insieme cfr. MARIO GHI-RON, Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica, Roma, Athenaeum, 1913; GALIZIA, Profili storico-comparativi, p. 77 ss. Per il Granducato di Toscana cfr. LAURA MOSCATI, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica nella Restaurazione, Roma, Viella, 2000, p. 73 ss.; Enrico Spagnesi, Giovanni Carmignani e il problema dell'insegnamento del diritto, in Gio-



3. Giuseppe Compagnoni (1754-1833).

autori, attestava il crescente interesse e la vivacità della riflessione in questo campo<sup>16</sup>.

Nelle università italiane delle zone occupate dai Francesi tra il 1796 e il 1814 l'influenza dei rivolgimenti istituzionali sulla didattica fu di vasta portata. Si manifestò immediatamente un deciso orientamento verso una radicale trasformazione degli studi giuridici che poneva in primo piano il diritto pubblico ridimensionando quello privato, romano e canonico. La necessità di istruire il popolo sui nuovi ordinamenti e i principi che ne erano alla base, sui diritti e doveri dei cittadini e dei governanti, sull'ideologia e la prassi della democrazia, trovò riscontro nella creazione di una serie di cattedre di Diritto costituzionale<sup>17</sup>. La prima di esse fu istituita a Ferrara nel 1797 e affidata a Giuseppe Compagnoni, autore di un trattato che il Direttorio cisalpino impose come libro di testo a tutte le altre università della repubblica<sup>18</sup>. Nelle sue lezioni, il docente illustrava il diritto naturale, il patto sociale, i concetti di costituzione e di legge, le caratteristiche dei vari regimi politici, trasmettendo all'uditorio una concezione dello Stato, dei suoi fini e del suo funzionamento improntata all'ideologia rivoluzionaria.

Dopo la caduta di Napoleone, la maggior parte delle innovazioni istituzionali e didattiche di stampo francese furono cancellate e si tornò per qualche tempo ai metodi precedenti in un clima di conservatorismo che incise negativamente sulle Facoltà giuridiche italiane, estraniandole dai progressi della scienza europea. Ma a partire dagli anni Quaranta si verificò una graduale ripresa e soprattutto le riforme realizzate nel Granducato di Toscana, nello Stato sabaudo e nel Lombardo Veneto avviarono la ripresa degli studi con la creazione di *curricula* più completi e articolati che davano spazio alle discipline storiche, filosofiche e economiche<sup>19</sup>. In tale contesto anche alle materie pubblicistiche venne attribuito un posto di maggior rilievo e in particolare nel Regno di Sardegna, dopo l'emanazione dello Statuto albertino che nel 1848 aveva definito il nuovo regime rappresentativo della monarchia, si istituirono cattedre di Diritto amministrativo e Diritto costituzionale. Tali discipline furono inserite tra le obbligatorie nella "legge Casati" (R.D. 13 novembre 1859 n. 3725), che fu poi estesa alle università delle province confluite nello Stato unitario, formando la base comune dell'ordinamento scolastico nei suoi vavanni Carmignani (1768-1847), a cura di MARIO MONTORZI, Pisa, 2003, p. 463 ss.: Flo-RIANA COLAO, Le lezioni di Celso Marzucchi, docente di istituzioni civili, dagli applausi degli studenti alla destituzione da parte del governo (1829-1832), «Annali di storia delle università italiane», 10 (2006), p. 163 ss. Per lo Stato sabaudo cfr. LAURA MOSCATI, Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie, in Studi di storia del diritto medievale e moderno, a cura di FILIPPO LIOT-TA, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 277 ss., 314 ss.; GIAN SAVINO PENE VIDARI, Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della facoltà giuridica torinese, «Rivista di storia del diritto italiano», 77 (2003), p. 5 ss. Per il Lombardo Veneto cfr. Anna An-DREONI-PAOLA DE MURU, La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti, prefazione di Luciano Musselli-Maria Carla Zor-ZOLI, Bologna, Cisalpino, 1999; LUCIANO MUS-SELLI, La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento, in Storia di Pavia, 5, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 2000, p. 446 ss.; ELISA-BETTA D'AMICO, La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità, «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), p. 111 ss.: Giampietro Berti. L'Università di Padova dal 1814 al 1850, Treviso, Antilia, 2011, p. 12

<sup>20</sup> Sulla legge Casati cfr. Giuseppe Talamo, La scuola dalla legge Casati alla inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960; Giuseppe Inzerillo, Storia della politica scolastica italiana. Da Casati a Gentile, prefazione di Amleto Bassi, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 39 ss.; Alessandra Ferraresi, Le Università dall'Età Francese all'Unità, in Storia delle Università in Italia, a cura di Gian Paolo Brizzi-Piero Del Negro-Andrea Romano, Messina, Sicania, 2007, I, p. 243 ss.

<sup>21</sup> GIUSEPPINA FOIS, *Per una storia della facoltà di giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteucci*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 17 (1991), p. 573 ss.

 $^{\rm 22}$  Di Simone, La "Sapienza" romana nel Settecento, p. 155 ss., 193.

<sup>23</sup> DI SIMONE, La "Sapienza" romana nel Settecento, p. 221 ss.; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, Università napoleoniche negli "Stati romani". Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812), Roma, Viella, 1995: MARIA ROSA DI SIMONE, Organizzazione e cultura giuridica alla "Sapienza" durante il periodo repubblicano, in La Rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799, Atti del convegno Roma 22-23-24 febbraio 1990, a cura di Luigi Fiorani, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1997, p. 147 SS.; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, Tra diritto comune e codice: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico, «Annali di storia delle università italiane», 4 (2000), p. 63 ss.

<sup>24</sup> Sugli studi giuridici a Roma durante la Re-



4. Leone XII (1823-1829).

ri livelli<sup>20</sup>. Una ulteriore valorizzazione del settore, poi, fu sancita dal regolamento Matteucci del 1862, che introdusse un sistema più rigido e uniformò i piani di studio delle diverse sedi suddividendo le Facoltà in due corsi, giuridico e politico amministrativo<sup>21</sup>.

#### 2. La situazione alla Sapienza romana prima dell'Unità

A Roma, la Sapienza si mostrò particolarmente refrattaria ad accogliere la generale evoluzione metodologica e didattica manifestatasi a partire dal Settecento in molte sedi italiane sulla scia di quelle estere. La grande riforma realizzata da Benedetto XIV nel 1748 non aveva sostanzialmente modificato il tradizionale piano di studi giuridici centrato sul diritto canonico e romano, che apparve ben presto inadeguato al progresso dei tempi. In particolare, la necessità di istituire una cattedra di Diritto pubblico fu segnalata nell'ampio progetto di riforma elaborato nel 1773 dal collegio degli avvocati concistoriali, al quale spettava la direzione dell'ateneo. Questa istanza non trovò accoglienza e neppure nel regolamento emanato nel 1788 dal rettore Carlo Luigi Costantini la disciplina ottenne dignità autonoma, sebbene la sua importanza fosse riconosciuta, come dimostra il fatto che fu espressamente inserita nel piano di studi giuridici affidandola al docente di Etica<sup>22</sup>. Le leggi del periodo rivoluzionario e napoleonico, d'altra parte, non arrivarono a determinare significative trasformazioni da questo punto di vista, in quanto venne confermata la tradizionale supremazia del diritto privato, mentre quello pubblico non venne preso in adeguata considerazione restando escluso dal curriculum legale<sup>23</sup>.

Durante la Restaurazione, l'assetto universitario fu definito dalla bolla *Quod divina sapientia* emanata da Leone XII nel 1824 che nel settore giuridico ripristinava la preminenza del diritto canonico e romano lasciando poco spazio ad altre materie. L'unico insegnamento con carattere pubblicistico istituito dal provvedimento era quello di *Jus publicum ecclesiasticum* che costituiva essenzialmente uno strumento per affermare l'autorità pontificia e difendere i diritti della Chiesa come società perfetta in contrapposizione al liberalismo<sup>24</sup>. L'introduzione di una disciplina



5. Pio IX (1846-1878).

staurazione cfr. Moscati, *Italienische Reise*, p. 107 ss.; EAD., *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, «Annali di storia delle università italiane», 4 (2000), p. 77 ss.

<sup>25</sup> Cenni degli studenti della Università di Roma intorno alle cose da essi fatte e chieste alla Santità di Pio IX, Genova, s.n., 1847, p. 16 ss. L'opuscolo è stato ripubblicato in Universitari italiani nel Risorgimento, a cura di LUIGI PEPE, Presentazione di FABIO ROVERSI MONACO, Bologna, Clueb, 2002, p. 217 ss.

<sup>26</sup> Su queste vicende cfr. Maria Rosa Di Simone, *Riforme e studenti all'Università di Roma durante il Risorgimento*, in *Filippo Mazzonis*. *Studi testimonianze e ricordi*, a cura di Francesco Bonini-Maria Rosa Di Simone-Umberto Gentiloni Silveri, Pescara, Esa, 2008, p. 331 ss.

<sup>27</sup> Maria Rosa Di Simone, L'istituzione della prima cattedra di Diritto commerciale al-l'Università di Roma, «Annali di storia delle università italiane», 15 (2011), p. 301 ss.; EAD., Gli studi giuridici all'Università di Roma nell'età di Pio IX, in Amicitiae Pignus. Studi storici per Piero Del Negro, a cura di Ugo Baldini-Gian Paolo Brizzi, Milano, Unicopli, 2013, p. 153 ss.

<sup>28</sup> Per un quadro delle riforme realizzate alla Sapienza dopo la presa di Roma cfr. MARIA Ro-SA DI SIMONE, L'organizzazione della Sapienza tra Stato pontificio e Regno d'Italia, in Gli Statuti Universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche, Atti del Convegno internazionale di studi Messina-Milazzo 14-17 aprile 2004, a cura di Andrea Romano, Bologna, Clueb, 2007, p. 375 ss.; EAD., Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d'Italia, in Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870), a cura di Alessandra Ferraresi-Elisa Signori, Bologna, Clueb, 2012, p. 189 ss.; Antonia Fiori, II più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana, in Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale, a cura di Giovanni Caz-ZETTA, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 135 ss.

specificamente dedicata allo studio dell'apparato statale non appare tra le priorità indicate nella supplica che gli studenti romani indirizzarono a Pio IX nel 1847 per ottenere una modernizzazione della didattica, anche se la richiesta di potenziare il gius naturale e di creare un corso di legislazione pontificia vigente prospettava implicitamente lo sviluppo del campo pubblicistico<sup>25</sup>. Le istanze dei giovani restarono senza riscontro, ma va sottolineato che neppure nell'ambito delle effimere novità varate durante l'effervescente clima politico del 1848-49 si arrivò ad ipotizzare un significativo aggiornamento del curriculum legale<sup>26</sup>. In effetti lo statuto del 14 marzo 1848 e la costituzione repubblicana del 3 luglio 1849. che segnarono un drastica cesura con il secolare regime assolutistico, avrebbero potuto formare le premesse anche per una evoluzione degli studi giuridici, ma la brevità della loro durata e l'urgenza dei problemi di quei mesi non consentì di tradurre in pratica questa opportunità, mentre al ritorno del papa, con l'eliminazione del regime costituzionale, la situazione non era certo favorevole a tali aperture. Di fatto, il piano di studi giuridici rimase fino alla caduta dello Stato pontificio tenacemente attaccato agli schemi ereditati dal passato basandosi soprattutto sul commento e la spiegazione dei testi canonici e romani, mentre l'unica vera novità fu la creazione della cattedra di Diritto commerciale, finalmente giunta in porto, dopo decennali discussioni e ripensamenti, nel 1868<sup>27</sup>.

#### 3. Le riforme dopo la presa di Roma

Lo statico e arretrato contesto della Sapienza fu bruscamente e irreversibilmente sovvertito con la presa di Roma e l'annessione al Regno d'Italia, che determinarono una radicale riorganizzazione delle strutture universitarie nonché dei metodi e dei contenuti scientifici, orientandoli alla formazione di una nuova classe dirigente laica e funzionale alle esigenze dello Stato unitario<sup>28</sup>. In questa ottica, la Facoltà di Giurisprudenza fu oggetto da subito di particolare attenzione da parte del luogotenente generale Alfonso La Marmora, coadiuvato per le questioni riguardanti l'istruzione dal consigliere Francesco Brioschi. Lo attesta il provvedimento del 10 novembre 1870, che istituiva dieci nuove cattedre, delle

<sup>29</sup> D.L. 10 novembre 1870, in *Collezione cele-rifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni circolari*, XLIX, Firenze, s. n., 1870, II, p. 1939 ss.

30 Il documento è conservato in Archivio di STATO DI ROMA (d'ora in poi ASR), Università, b. 1078. Sulla figura e le opere di questo giurista cfr. Giuseppe Castelli. Cenni biografici del commendatore Emidio Pacifici Mazzoni, Ascoli Piceno, Emidio Cesari, 18802; LUIGI Sampolo, Di Giuseppe Ugdulena e di Emidio Pacifici Mazzoni. Commemorazione, estratto da «Nuove effemeridi siciliane», 10, Palermo, P. Montaina, 1881, p. 31 ss.; GIAMPIETRO CHI-RONI, L'opera di E. Pacifici-Mazzoni e lo studio del diritto civile in Italia, «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», 42 (1906-1907), p. 439 ss.; Giovanni M. Claudi-Liana CATRI, Dizionario storico-biografico dei Marchigiani, II, Ancona, Il lavoro, 1993, p. 658; Luisa Montevecchi, voce Pacifici Mazzoni, Emidio, in Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. La biografia dei magistrati (1861-1948), 2 voll., a cura di Gudo Melis, Milano 2006, I, p. 340-341; MASSIMO NARDOZZA, Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento, Roma, Aracne, 2012, p. 53 ss.; GIOVANNI CHIODI, Pacifici-Mazzoni, Emidio, in DBGI, II, p. 1479 ss.

- <sup>31</sup> Archivio Centrale dello Stato, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale (d'ora in poi ACS, MPI, DG), Istr. Sup., b. 46.
- <sup>32</sup> EMIDIO PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3 voll., Firenze, Pellas, 1867-1870.
- <sup>33</sup> EMIDIO PACIFICI MAZZONI, Studio storico sulla successione legittima dalle XII tavole al codice civile italiano, Modena, Vincenzi, 1870.
- <sup>34</sup> ACS, MPI, DG, Istr. Sup., b. 46.
- 35 GIUSEPPE SAREDO, Principii di diritto costituzionale, 4 voll., Parma, Tip. P. Grazioli, 1862-1863. Su di lui cfr. Telesforo Sarti, Il Parlamento italiano nel cinquantesimo dello Statuto. Profili e cenni biografici di tutti i senatori e deputati viventi, Roma, Tip. Agostiniana, 1898, p. 491-492; ANGELO DE GUBERNATIS, Piccolo dizionario dei contemporanei italiani, Roma, Forzani, 1895, p. 806; AMBROGIO CASAC-CIA, Giuseppe Saredo, prefazione di PAOLO As-SERETO, Savona, Ricci, 1932; E. MICHEL, Saredo Giuseppe, in Dizionario del Risorgimento nazionale. Dalle origini a Roma capitale, diretto da Michele Rosi, IV, Le persone, Milano, Vallardi, 1937, p. 210; GIULIO CIANFEROTTI. Storia della letteratura amministrativistica italiana, I, Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali amministrazione costituzione, Milano, Giuffrè, 1998, p. 129 ss. e passim; MASSIMO SICLARI, Saredo, Giuseppe, in Dizionario costituzionale, a cura di MICHELE AINIS, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 419; Francesco VERRASTRO, Saredo, Giuseppe, in Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia, I, p. 378 ss.; Luca Borsi, Storia nazione costituzione. Palma e i



6. Giuseppe Saredo (1832-1902).

quali ben cinque erano destinate al *curriculum* legale: Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto, Codice civile patrio, Procedura civile, Diritto costituzionale ed elementi di diritto amministrativo, Economia politica<sup>29</sup>.

Per la prima volta veniva introdotto così un corso autonomo di diritto pubblico, che senza dubbio rivestiva un ruolo di grande rilievo scientifico e anche politico poiché trasmetteva ai giovani sia la conoscenza del nuovo assetto sia il significato ideale delle profonde innovazioni strutturali seguite all'annessione, ma il suo avvio fu alquanto incerto e non privo di difficoltà. Come risulta da un prospetto manoscritto delle lezioni, in un primo momento esso fu affidato al marchigiano Emidio Pacifici Mazzoni<sup>30</sup> che era stato professore di Diritto civile all'Università di Modena e aveva appena vinto un concorso per la cattedra di Storia del diritto presso l'Ateneo bolognese, quando fu chiamato alla Sapienza e nominato con il decreto luogotenenziale del 12 novembre 1870<sup>31</sup>. Fu il primo nuovo docente affiancato ai colleghi in servizio fino ad allora, che erano del tutto privi di conoscenze sulla legislazione italiana, e per questo si trovò investito di un notevole carico didattico essendogli stati attribuiti anche gli insegnamenti di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto e di Diritto civile patrio. In realtà Pacifici Mazzoni era conosciuto e apprezzato per i suoi numerosi scritti civilistici, tra i quali un ampio trattato di taglio istituzionale<sup>32</sup>, e anche in seguito avrebbe continuato a coltivare questo settore distinguendosi fra l'altro per un monumentale commento al codice civile, mentre il lavoro storico sulla successione legittima appare di secondaria importanza nel contesto della sua produzione<sup>33</sup>.

L'attribuzione a lui dell'insegnamento del Diritto costituzionale e amministrativo appare dunque una soluzione provvisoria, dettata dalla concitazione del momento e dalla urgenza di rimediare alla mancanza di altri professori: infatti già i decreti del 23 novembre e del 5 dicembre lo sollevavano dall'incarico delle materie pubblicistiche e storiche nominando al suo posto il ligure Giuseppe Saredo<sup>34</sup>. Figura di grande prestigio culturale, giornalista e politico, era stato docente in varie università italiane e si era segnalato per una vasta serie di pubblicazioni in vari campi della scienza giuridica, in particolare nel diritto costituzionale<sup>35</sup>. Il suo impegno didattico è testimoniato da un opuscolo a stampa risalente al

maggio 1871, dove venivano indicati i programmi degli esami per le varie Facoltà. Nella sezione relativa a Giurisprudenza, le pagine firmate da Saredo rivelano una accuratezza e una precisione superiori a quelle della maggior parte dei colleghi e attestano lo stretto collegamento che egli stabiliva tra i due corsi da lui tenuti<sup>36</sup>. In quello di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto, infatti, l'illustrazione delle vicende passate si riduceva ad un profilo da Giustiniano all'unificazione legislativa italiana che occupava la sola quarta parte del programma, mentre ampio spazio era riservato, nelle prime tre, a temi generali utili per fornire la base alla trattazione specifica del diritto pubblico<sup>37</sup>. Tra essi figuravano fra l'altro la nozione di diritto, i suoi rapporti con la morale, il concetto di libertà individuale, civile, religiosa, politica ed economica, l'eguaglianza, la democrazia, le finalità e i metodi della scienza giuridica, la formazione e applicazione della legge in Italia secondo la normativa vigente, i concetti di diritto pubblico e privato, le loro peculiarità e suddivisioni. Il piano di studi relativo al Diritto pubblico interno era ancora più ricco e dettagliato, articolandosi in due sezioni dedicate rispettivamente al diritto costituzionale e all'amministrativo. La prima si apriva con una premessa di carattere teorico centrata sulla nozione di governo libero e sull'illustrazione dei vantaggi del regime rappresentativo in Italia e in Europa, per poi passare all'esposizione dello Statuto albertino seguendo in linea di massima la successione degli articoli. Nonostante la brevità con cui gli argomenti erano indicati, il prospetto rivela che la trattazione non si limitava alla semplice esegesi del testo ma presentava numerosi approfondimenti su punti che venivano affrontati e discussi con l'ausilio del metodo storico e comparativo, arricchito da considerazioni teoriche. Ciò emerge ad esempio nelle parti sulla divisione dei poteri, sulle attribuzioni dell'esecutivo e i suoi rapporti con il legislativo, sulla responsabilità ministeriale e la mancanza di una legge al riguardo, sulla questione del bicameralismo e del carattere vitalizio del senato, sui diritti dei cittadini. Per alcuni aspetti regolati solo sommariamente o tralasciati dallo Statuto, il docente integrava il commento con altre norme quali i codici, i regolamenti parlamentari, le leggi sul sistema elettorale, sull'ordinamento giudiziario, sulla stampa, sulla pubblica sicurezza, sulle corporazioni religiose, sull'istruzione.

La seconda sezione iniziava con la definizione dei concetti fondamentali del diritto amministrativo affrontando, fra le questioni preliminari, la ripartizione dei pubblici uffici, l'accentramento e decentramento e la natura scientifica di questo ramo della giurisprudenza<sup>38</sup>. Proseguiva con la descrizione degli organi centrali (ministeri, consiglio di Stato e corte dei conti), dell'ordinamento del demanio pubblico, del meccanismo del bilancio, del sistema finanziario, delle forze armate, della pubblica sicurezza. Ampio spazio occupavano le istituzioni dei comuni e delle province, seguite dalla trattazione degli organismi e delle disposizioni che presiedevano alla sanità, alle opere pie, all'istruzione, al servizio postale, al sistema monetario, ai lavori pubblici e al regime delle acque. Le fonti normative di riferimento erano, oltre allo Statuto, le numerose leggi emanate dopo la proclamazione del Regno d'Italia per riordinare e rendere omogenei i vari settori giuridici, in particolare quella fondamentale sull'unificazione amministrativa del 20 marzo 1865 n. 2245.

Il corso di Saredo prendeva in considerazione in tal modo tutti gli aspetti dell'apparato statale presentando agli studenti romani, fino ad allora istruiti quasi esclusivamente attraverso l'esegesi dei testi canonici e giustinianei, un programma molto ampio e denso, del tutto nuovo dal

preorlandiani', Milano, Giuffrè, 2007, p. 256 ss.; Francesco Verrastro, Saredo, Giuseppe, in DBGI, II, p. 1801 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, Temi della Facoltà di Giurisprudenza per gli esami speciali del corso scolastico 1870-1871, s.l., s.d. L'opuscolo è conservato presso la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA DI ROMA, Raccolta di pubblicazioni ufficiali riguardanti l'Università romana dal 1830 al 1870 composta da Avvisi, Regolamenti, Ordine di lezioni etc, X.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ivi*, p. 15 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ivi*, p. 49 ss.

<sup>39</sup> MARIA CRISTINA DE RIGO, *I processi verbali della facoltà giuridica romana 1870-1900*, presentazione di MARIO CARAVALE, Roma, Viella, 2002, p. 13.

40 Su di lui cfr. LORENZO BARTOLUCCI. Memorie di Francesco Sulis e della Sardegna del suo tempo, Cagliari, P. Valdes, 1904; Telesforo SARTI, Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890, Terni, Tipografia editrice dell'industria, 1890, p. 902; ITALO BIROCCHI, Le Università sarde dopo la "Fusione perfetta", in Le Università minori in Italia nel XIX secolo, a cura di MARIO DA PAS-SANO, Sassari, Centro interdisciplinare per la storia dell'Università di Sassari, 1993, p. 45 ss.; Luciano Musselli, La Facoltà di giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960), «Annali di storia delle università italiane», 7 (2003), p. 199 ss., p. 201; FULCO LANCHESTER, Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria, Roma-Bari, Laterza, 2004, ad indicem; Francesco Soddu, Francesco Sulis giurista e parlamentare, in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008. II, p. 1081 ss.; ID., Sulis, Francesco, in DBGI, II, p. 1922-1923.

<sup>41</sup> CLITO CARLUCCI, Relazione sulla Università degli Studi di Roma durante l'anno scolastico 1870-1871, in Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'anno scolastico 1871-1872, Roma, Pallotta, 1872, p. 1 ss., p. 48.

42 Francesco Sulis, Della influenza politica dell'Università ne' tempi antichi e ne' moderni. Discorso letto dall'Avv. Francesco Sulis Professore di Diritto Costituzionale nella Regia Università di Pavia e Deputato al Parlamento pell'inaugurazione degli studi dell'anno 1871-72, Milano-Napoli-Roma-Palermo, Vallardi, 1871. Su questa prolusione cfr. MARIO CARA-VALE, "Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzionale". I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l'Unità, «Historia et ius» [www.historiaetius.eu], 1 (2012), paper 2, p. 6 ss.; Sull'importanza delle prolusioni universitarie in questo periodo cfr. GIOVANNI CAZZETTA, Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi, in Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale, p. 11 ss.; Mario Caravale, Introduzione a La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, a cura di MARIO CA-RAVALE-FRANCESCA LAURA SIGISMONDI, Napoli, Jovene 2014, p. XIII ss.

<sup>43</sup> In aprile l'istanza del giovane Attilio Brunialti di tenere un corso libero di Diritto costituzionale comparato era stata respinta soprattutto per l'opposizione di Sulis, timoroso che il precedente potesse aprire la via alla proliferazione indiscriminata degli insegnamenti liberi. Al riguardo cfr. DE RIGO, *I processi verbali della facoltà* giuridica, p. 24 ss.; CARAVALE, "Come si assicurano i diritti degli




7. Carlo Boncompagni (1804-1880).

punto di vista dei contenuti tecnici, dei metodi, delle impostazioni dottrinali e degli orientamenti ideali. Il docente era senza dubbio personalità di grande valore e in grado di sostenere un compito così impegnativo. ma l'estensione della materia indusse il consiglio di Facoltà, nell'ambito del riordino del *curriculum* operato il 9 novembre 1871, a separare il Diritto costituzionale dall'amministrativo<sup>39</sup>. Saredo rimase titolare del secondo insegnamento (collocato al terzo e quarto anno) e gli fu assegnata anche la Procedura civile, mentre l'incarico per il Diritto costituzionale (inserito al secondo anno) fu affidato al sardo Francesco Sulis, professore ordinario di quella disciplina a Pavia e deputato<sup>40</sup>. Il rettore Clito Carlucci lo nominava con orgoglio tra gli eminenti e autorevoli personaggi chiamati per accrescere il prestigio ed elevare il livello culturale della Sapienza<sup>41</sup>, ma la sua presenza sembra in realtà essere stata meno incisiva di guanto la sua fama lasciasse sperare. È stato osservato che nella sua lezione inaugurale dell'anno accademico 1871-72 egli non affrontò temi centrali e rilevanti, come aveva fatto nel 1860 nella sede pavese, ma si limitò a delineare un quadro storico delle istituzioni culturali ed educative dall'antico Egitto ai suoi tempi per sottolineare il decisivo ruolo rivestito dall'università nell'affermazione dei valori laici e liberali in Italia e in particolare a Roma dopo la caduta della monarchia papale<sup>42</sup>. Sebbene non mancassero accenni alla dibattuta tematica del rapporto tra l'autorità dello Stato e la libertà degli individui, nel complesso questa prolusione appare poco significativa e del resto la permanenza del suo autore alla Sapienza fu molto breve poiché già nell'ottobre del 1872 il preside Filippo Serafini iniziò la ricerca di un altro incaricato<sup>43</sup>. Questa si rivelò tutt'altro che facile e, dopo avere invano tentato di ottenere la disponibilità di illustri giuristi quali Giuseppe Pisanelli, Carlo Francesco Gabba, Giusto Garelli, la Facoltà decise di coprire la cattedra con un ordinario e aprì il concorso, affidando nel frattempo l'insegnamento dell'anno accademico 1872-73 all'anziano e autorevole deputato piemontese Carlo Boncompagni, che lo mantenne anche durante il 1873-74 per poi tornare alindividui e delle nazioni?, p. 2. Su Brunialti cfr. GIULIANA D'AMELIO, voce Brunialti. Attilio, in DBI, 14 (1972), p. 636 ss.; Franco Pio-DI, Attilio Brunialti e la scienza dell'amministrazione, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 26 (1976), p. 675 ss.; Ilaria Porciani, Attilio Brunialti e la "Biblioteca di Scienze Politiche". Per una ricerca su intellettuali e Stato dal trasformismo all'età giolittiana, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento, a cura di Aldo Mazzacane. Napoli, Liguori, 1986, p. 193 ss.; GIOVANNI CAZZETTA, Una costituzione "sperimentale" per una società ideale. I modelli giuridico-politici di Attilio Brunialti, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15 (1986), p. 307 ss.; Cianferotti, Storia della letteratura amministrativistica italiana, p. 560 ss.; Massimo Siclari, Brunialti, Attilio, in Dizionario costituzionale, p. 45; Guido Melis. Brunialti, Attilio, in Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia, I, p. 660 ss.; Borsi, Storia nazione costituzione, ad indicem; ILARIA PORCIANI, Attilio Brunialti, in Il contributo italiano alla storia del pensiero, p. 311 ss.; GIOVANNI CAZ-ZETTA, Brunialti, Attilio, in DBGI, I, p. 349 ss. 44 DE RIGO. I processi verbali della facoltà giuridica, p. 50-51. Su guesta vicenda cfr. CARA-VALE, "Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni?, p. 3 ss. Su Boncompagni cfr. Sarti. Il Parlamento subalbino e nazionale, p. 144 ss.; Francesco Traniello, Bon Compagni (Bon-Compagni, Boncompagni) di Mombello, Carlo, in DBI, 11 (1969), p. 695 ss.; DANIELA LONGO, Bon Compagni di Mombello, Carlo, in Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia, I, p. 49 ss.; PAOLA CASANA, Tra pensiero e azione. Carlo Boncompagni e l'unificazione italiana, in EAD., Gli strumenti del Risorgimento nazionale. Accordi, trattati, plebisciti, personaggi, Torino, Giappichelli, 2012, p. 109 ss.; Enrico Genta, Boncompagni di Mombello, Carlo, in DBGI, I, p. 287-288.

<sup>45</sup> CARLO BONCOMPAGNI, Prolusione al corso di Diritto Costituzionale nella R. Università di Roma per l'a.a. 1873-74, ripubblicata in La Facoltà giuridica romana, p. 181 ss.; al riguardo cfr. CARAVALE, "Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni?, p. 8 ss.; Id., La dialettica libertà-autorità nei costituzionalisti romani di età liberale, in La Facoltà giuridica romana, p. 147 ss., in particolare p. 151 ss.

<sup>46</sup> DE Rigo, *I processi verbali della facoltà* giuridica, p. 70. Al concorso partecipò anche Sulis ma i suoi titoli furono giudicati inadeguati dalla commissione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione aggravò tale giudizio negativo: cfr. LANCHESTER, *Pensare lo Stato*, p. 46-47 e 194, n. 69.

<sup>47</sup> LUIGI PALMA, *Il Papa Re e il Papa non re*, Napoli, s. n., 1861; Id., *Del principio di nazionalità nella moderna società europea*, Milano, Biblioteca Utile, 1867; Id., *Del potere elettorale negli Stati liberi*, Milano, Treves, 1869. Su questo giurista cfr. Francesco Filomusi Guelfi, *Luigi Palma*, in Regia Università degli



8. Luigi Palma (1832-1904).

l'Università di Torino<sup>44</sup>. È stato evidenziato che la sua prolusione del febbraio 1873, in coerenza con le idee già esposte in opere precedenti, rifletteva le impostazioni tradizionali del liberalismo italiano attribuendo al pensiero piemontese una importanza preminente nel contesto intellettuale italiano e riconoscendo al modello inglese un ruolo insostituibile per l'affermazione delle libertà individuali, in contrapposizione a quello francese esposto alla deriva autoritaria. In questa dissertazione, pur aderendo ad una concezione elitaria della partecipazione politica e pur rimanendo estraneo alle nuove tendenze della dottrina germanica, Boncompagni appare, rispetto a Sulis, più aderente alla materia del suo corso e più partecipe del dibattito dell'epoca<sup>45</sup>.

Ma è con il calabrese Luigi Palma, vincitore del concorso e quindi chiamato come professore straordinario nell'anno 1874-75<sup>46</sup>, che il diritto costituzionale alla Sapienza raggiunse un livello di piena maturità scientifica inserendosi nelle nuove correnti teoriche europee. Di modeste origini ma dotato di spirito brillante e precoce, in gran parte autodidatta, egli aveva insegnato Economia e Diritto presso l'Istituto tecnico di Bergamo divenendone preside e aveva già pubblicato alcune significative opere di carattere giuridico-politico sui rapporti Stato-Chiesa, sul principio di nazionalità e sui sistemi elettorali<sup>47</sup>. Nella sua lezione inaugurale del 6 novembre 1874 Palma mostrava di sapere conciliare l'eredità del pensiero italiano con le novità della dottrina tedesca pervenendo ad una sintesi di notevole interesse. Pur dichiarandosi estimatore del modello britannico, superava le opinioni dei suoi predecessori, per cui la libertà dei cittadini era garantita soprattutto dalla divisione dei poteri teorizzata da Montesquieu, e poneva in primo piano l'importanza di un sistema costituzionale che assicurasse una rete di controlli e limiti reciproci tra le sue componenti. In questa prospettiva sottolineava la necessità di stabilire la responsabilità dell'esecutivo nei confronti del legislativo, raccomandava il contenimento delle prerogative di gruppi sociali, religiosi e

Studi di Roma, Annuario per l'anno scolastico 1899-1900, Roma, Pallotta, 1900, p. 103 ss.; Francesco Grillo, Profili calabresi. Luigi Palma – Vincenzo Valente, Cosenza, s.n., 1962, p. 7 ss.: Giulio Cianferotti. Il bensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, 1980, ad indicem; ID., Storia della letteratura amministrativistica italiana, p. 588 ss. e bassim; Flo-RIANA COLAO, L'"idea di nazione" nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 30 (2001), p. 235 ss., in particolare p. 283 ss.; Massimo Siclari, Palma, Luigi, in Dizionario costituzionale, p. 329; Guido Me-LIS, Palma, Prospero Luigi, in Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia, I, p. 491 ss.; Borsi, Storia nazione costituzione: KARINA LAVAGNA. La trasformazione istituzionale nell'Italia liberale, Il contributo di Luigi Palma, Roma, Aracne, 2010; GUIDO MELIS, Palma, Prospero Luigi, in DBGI, II, p. 1492-1493; CARAVALE, La dialettica libertà-autorità nei costituzionalisti romani p. 154 ss.

<sup>48</sup> LUIGI PALMA, *I caratteri e le condizioni del governo costituzionale. Prelezione*, in ID., *Corso di diritto costituzionale*, 3 voll., Firenze, Pellas, 1877, I, p. 5 ss. Su questa prolusione cfr. CARAVALE, "Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni?, p. 11 ss.

 $^{\rm 49}$  Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando, p. 44.

50 DE RIGO, I processi verbali della facoltà giuridica, p. 69-70. Sulla figura di Meucci cfr. An-TONIO SALANDRA, Lorenzo Meucci, in REGIA UNI-VERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, Annuario per l'anno scolastico 1906-1907, Roma, Pallotta, 1907, p. 139-140; GIORGIO REBUFFA, La formazione del diritto amministrativo in Italia, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 173 ss.; Bernardo SORDI, Giurisdizione ordinaria e giustizia amministrativa in Lorenzo Meucci e Giuseppe Mantellini, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 13 (1984), p. 725 ss.: Ip., Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo, Milano, Giuffrè, 1985, p. 228 ss.; Alberto Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1986, p. 127 ss.; Cianferotti, Storia della letteratura amministrativistica italiana, p. 263 ss. e passim; CRISTINA VIDETTA, Manna, Gianquinto e Meucci: la riflessione giuspubblicistica tra Romagnosi e Orlando, in Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia, a cura di Rosario Ferrara e STEFANO SICARDI, Padova, Cedam, 1988, p. 487 ss.; Aldo Sandulli, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, Giuffrè, 2009, p. 36 ss.; DI SIMONE, L'istituzione della prima cattedra di diritto commerciale all'Università di Roma, p. 310-311; GIULIO CIANFEROTTI, Meucci, Lorenzo, in DBGI, II, p. 1338-1339.

<sup>51</sup> LORENZO MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino, Bocca, 1879.

politici, valorizzava la funzione amministrativa del governo<sup>48</sup>. Negli anni seguenti egli riprese e perfezionò le sue posizioni in una serie di importanti opere che lo qualificano, secondo la recente storiografia, come «il punto più avanzato della dottrina politico-costituzionale italiana anteriore alla rivoluzione metodica orlandiana»<sup>49</sup>.

Nel 1875-76 anche il corso di Diritto amministrativo, fino ad allora impartito per incarico da Saredo, ricevette un rilievo maggiore con l'assegnazione a Lorenzo Meucci che ne rimase titolare fino al 1901. Risultato vincitore del concorso per Diritto commerciale nel 1868, non aveva potuto ottenere la cattedra perché il papa gli aveva preferito Luigi Maurizi ma, dopo la presa di Roma, aveva ricevuto l'incarico di Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto che aveva svolto con soddisfazione della Facoltà, meritando nel 1874 la promozione a straordinario in Enciclopedia del diritto<sup>50</sup>. Con questo grado passò ad insegnare Diritto amministrativo, campo nel quale aveva una notevole esperienza professionale grazie anche alla sua carica di avvocato-capo del comune di Roma. Autore di un trattato istituzionale più volte riedito<sup>51</sup>, di alcuni lavori minori e di numerose e apprezzate allegazioni forensi, egli dette un significativo contributo alla formazione della identità della disciplina che in quegli anni stava progressivamente definendo il suo profilo autonomo nell'ambito della giuspubblicistica, anche se il valore della sua opera è oggetto di valutazioni difformi tra gli studiosi. È stato sottolineato in particolare che il suo sforzo di conciliare l'autorità pubblica con la libertà privata approdò a soluzioni non del tutto coerenti e la sua utilizzazione di categorie privatistiche nel sistema del diritto amministrativo rivelava una concezione ancora incompiuta dei caratteri precipui e specifici di esso, tuttavia, al di là delle contraddizioni e delle incertezze, il suo pensiero è considerato una tappa importante nella espansione di questo settore della scienza giuridica italiana.

A distanza di circa un quinquennio dalla presa di Roma, l'insegnamento delle materie pubblicistiche, prima del tutto assente alla Sapienza, raggiungeva con Palma e Meucci stabilità e rilievo fino ad allora sconosciuti acquisendo un ruolo di primo piano negli studi legali e ottenendo una risonanza nazionale che creava le premesse per ulteriori sviluppi.

Maria Rosa Di Simone (Università di Roma 'Tor Vergata') mariarosa.disimone@libero.it

#### Summary

Maria Rosa Di Simone, Unification of Italy and the teaching of public law at the University of Rome

Public law began to be taught as a subject in its own right between the seventeenth and eighteenth centuries in German universities whilst it met with opposition in French and Italian universities, where neither during the French Revolution nor the Napoleonic era was it able to cement its standing. By the mid-nineteenth century, in line with the overall European evolutionary process, university reforms in Savoy, Tuscany and Lombardy-Veneto provided the impetus for the study of this

field of law with the 1859 Casati Law firmly establishing its teaching which, following unification, was extended to the whole country. Rome's La Sapienza, however, did not adopt this new thinking and remained tenaciously bound to traditional teaching based on canon law and Roman Law. Only with the fall of the Papal States did it provide a radical overhaul of its *curriculum*, making room for the teaching of Constitutional Law and Administrative Law with the creation of new professorships which, thanks to their being taken up by authoritative and experienced academics, acquired central roles.

Parole chiave: Facoltà di Giurisprudenza – Diritto pubblico – Università La Sapienza (sec. XIX) – Studi giuridici – Unità d'Italia